

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1139 del 22/04/2016
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castiglione dei Pepoli in data 16/04/2014 (PG n° 112373/2014) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 878 del 31/03/2014 (PG n°51731/2014) relativa alla società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco per lo stabilimento sito in comune di Castiglione dei Pepoli, via Nazionale Nord n° 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1168 del 21/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castiglione dei Pepoli in data 16/04/2014 (PG n° 112373/2014) ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 878 del 31/03/2014 (PG n°51731/2014) relativa alla società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco per lo stabilimento sito in comune di Castiglione dei Pepoli, via Nazionale Nord n° 4

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco per lo stabilimento ubicato nel comune di Castiglione dei Pepoli, via Nazionale Nord n° 4 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁵ rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 11 del DLgs n° 115/2008 per impianto di trigenerazione alimentata a gas metano, limitatamente alle prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera dei punti di emissione E130 ed E131. Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica all'impianto di trigenerazione rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 11 del Dlgs 115/2008 con atto di determina n° 3560/2014, PG n. 180268 del 19/12/2014

nell'autorizzazione unica atto n° 3560/2014, PG n. 180268 del 19/12/2014. Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica n° 3560/2014, PG n. 180268 del 19/12/2014, quale parte integrante.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco, c.f. 03053810374 e p.iva 00592071203, avente sede legale e stabilimento in comune di Castiglione dei Pepoli, via Nazionale Nord n° 4, ha presentato in data 11/11/2015⁹ al Suap dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese una domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente¹⁰.

Tale domanda di modifica sostanziale di AUA contiene la richiesta il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione¹¹ alle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di produzione di articoli religiosi. E' inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato in acustica.

Resta invariato lo scarico di reflui domestici in acque superficiali già autorizzato con l'AUA vigente.

In data 17/11/2015 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Castiglione dei Pepoli¹² e successivamente il parere del Servizio Territoriale di ARPAE per la richiesta di modifica delle emissioni

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica dell'AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n°130919 del 11/11/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 12937 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con atto n° 270 del 03/07/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1616 del 19/06/2015 (PG n°80130/2015)

¹¹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 108936 del 28/04/2005

¹² Parere agli atti della Città Metropolitana con Pg n° 133195/2015

in atmosfera presentata e la valutazione di impatto acustico ¹³.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali secondo le prescrizioni contenute in allegato B
3. Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico senza fissare prescrizioni in quanto sulla base della valutazione eseguita sono rispettati i limiti diurni di emissione ed immissione sonori, nonché il differenziale diurno previsto dalla classe di pertinenza attribuita.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2016/1098

Autorizzazione Unica Ambientale

CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco - comune di Castiglione dei Pepoli - via Nazionale Nord n° 4

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di articoli religiosi svolta dalla società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco nello stabilimento ubicato in comune di Castiglione dei Pepoli, via Nazionale Nord n° 4, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PULITURA METALLI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	11.50 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PULITURA METALLI

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Altezza minima	11.50 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: BAGNI GALVANICI

Portata massima	1400 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Altezza minima	11.50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BAGNI GALVANICI

Portata massima	350 Nm ³ /h
Altezza minima	11.50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (come HCl) ..	5 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Cianuri (espressi come HCN)	0.5 mg/Nm ³

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: BAGNI GALVANICI

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	11.50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO PELLAME

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SALDATURA A CASTOLIN

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili collanti e filo per saldatura, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: ASPORTAZIONE TRUCIOLO

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	11.50 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: COLORAZIONE INCENSO

Portata massima 1900 Nm³/h
Altezza minima 11.50 m
Durata massima saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: BAGNI GALVANICI

Portata massima 7500 Nm³/h
Altezza minima 11.50 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO₃) 5 mg/Nm³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄) 2 mg/Nm³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni) 1 mg/Nm³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001, UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 e UNI EN 13284-2:2005; per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo NIOSH 7904, NIOSH 6010, NIOSH 7904 + IRSA 4070 (analisi potenziometrica o colorimetrica) per la determinazione dell'acido cianidrico e cianuri;

- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti

devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E10 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E10 e comunque non oltre il 30.04.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.04.2017 tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 -

parte quinta.

5. La società CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall' ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CALANDRINI Snc di Calandrini Teresa, Busi Roberto e Franco - comune di Castiglione dei Pepoli - via Nazionale Nord n° 4

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Castiglione dei Pepoli (visto il parere di A.r.p.a. - Distretto di Montagna), "scarico di acque reflue domestiche" originate dai servizi igienici dell'insediamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castiglione dei Pepoli, visto anche il parere di A.r.p.a. - Distretto di Montagna 3323 del 11/3/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5989 del 22/5/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Castiglione dei Pepoli:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 2826/2009 rilasciata dal Comune di Castiglione dei Pepoli.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534 / 801611

Fax 0534 / 801700

pec: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Prot. 2015/0005989
INOLTRO TRAMITE PEC

Addì, 22/05/2015

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA di BOLOGNA
- Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice n. 25
40122 BOLOGNA
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE MATRICE SCARICO DI ACQUE - PROT. SUAP 2015/0001643 del 05/02/2015. TRASMISSIONE INTEGRAZIONE PARERE DI COMPETENZA

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec da Città Metropolitana di Bologna in data 11/02/2015 prot. n. 0001631 e in data 19/02/2015 prot. n. 0001968, e relativa all'impianto della Soc. Calandrini snc, posto nel Comune di Castiglione dei Pepoli via Nazionale Nord -Lagaro n. 4, ad integrazione della ns. prot. n. 0002491 del 02/03/2015, si comunica, per quanto di competenza, che l'esame della stessa ha evidenziato:

l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto in riferimento all'autorizzazione allo scarico n. 2826/2008 del 02/03/2009 rilasciata dal Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) Area Territorio e Sviluppo e nel rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nel parere espresso dall'ARPA n. PG BO/2015/0003323 del 11/03/2015.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro Aldrovandi**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009).

Prot . PG BO/2015/0003323 del 11/03/2015

fascicolo 2015/X.002/108

Sinapoli: 291/15

Spett.le Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni
U.O. A.U.A. e Scarichi
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

SUAP dell' Unione Comuni
Appennino Bolognese
Piazza della Pace
40038 Vergato (BO)
PEC:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l' impianto della Società CALANDRINI SNC sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) Via Nazionale n° 4.

Parere di competenza

E' pervenuta in data 19/02/2015 protocollo n° PGB0/2015/0002110 la Vostra richiesta di parere in oggetto.

La domanda risulta essere stata presentata per le sottoelencate matrici:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche .

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- Trattasi di scarico esistente di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell' insediamento dove viene svolta l' attività della Ditta Calandrini s.n.c.Tale scarico risulta essere già stato autorizzato (autorizzazione allo scarico n ° 2826/2008SN) .
- Le acque reflue originate dallo stabilimento risultano trattate mediante Fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico quindi recapitate al Torrente Setta.

- Non è stato previsto il posizionamento di idoneo pozzetto degrassatore nella condotta di scarico delle acque reflue saponose
- Nella relazione tecnica allegata alla domanda viene dichiarato che non sono avvenute modifiche rispetto alla situazione precedente e che l' unica modifica apportata è l' installazione di filtro batterico anaerobico a valle della fossa imhoff così come da prescrizione dello scrivente distretto ARPA in occasione del rilascio del parere prot. PGBO/2008/0011894 ai fini del rilascio dell' autorizzazione allo scarico n° 2826/2008SN .

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato negli elaborati grafici , preso atto della adeguatezza dell'intervento proposto vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1053 del 09.06.2003 si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del titolo abilitativo richiesto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia previsto, qualora tecnicamente possibile, il posizionamento di idoneo pozzetto degrassatore nella condotta di scarico delle acque reflue saponose prima dell' immissione nella fossa Imhoff
- sia prevista una costante e corretta manutenzione del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff, e del filtro batterico anaerobico con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero ,che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 124 punto 12 del D.Lgs 03 aprile 2006 n° 152;
- il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria.

Rimanendo in attesa di ricevere copia del titolo abilitativo rilasciato, si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

Istruttoria tecnica redatta da Gandolfi Sabrina

**Il Responsabile
del Distretto di Montagna**

Dr. I Drulias



Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

.....
(luogo) (data)

.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.